



Il Ministro della solidarietà sociale

emana la seguente

DIRETTIVA ANNUALITÀ 2006

Legge 7 dicembre 2000 n. 383. Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all'art. 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'art. 12, comma 3 lett. d) ed f).

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, operante presso il Ministero della solidarietà sociale, ha tra i propri compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):

- il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3 lett. d);
- l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all'art. 7 della medesima legge 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3 lett. f).

A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di intervento da considerare prioritari.

Nel quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione dei progetti/iniziativa e, dall'altro, le priorità e i criteri di valutazione.

1. Requisiti soggettivi

I finanziamenti previsti per la realizzazione delle iniziative/progetti di cui alle lett. d) ed f) dell'art. 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione sociale, che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La domanda di finanziamento può essere presentata da una ovvero da più associazioni in forma di partenariato, tutte, comunque, in possesso dello stesso requisito di cui al punto precedente (iscrizione ai Registri); nella seconda ipotesi va indicata l'Associazione capofila cui deve essere attribuita, nel caso in cui il progetto/iniziativa venga ammesso a finanziamento, mediante formale atto di procura notarile, la rappresentanza ed il potere di incassare, anche in nome e per conto delle co-proponenti, entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento.

Nell'ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lett. f) siano presentati anche in collaborazione con enti locali, responsabile del progetto è in ogni caso l'Associazione proponente. Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa ad altri soggetti giuridici esterni, salvo che nei casi di realizzazione di alcune attività che l'Associazione, per mancanza di professionalità interne, non è in grado di realizzare. In tale eventualità, qualora i contenuti di tale affidamento non siano già esplicitati nel progetto/iniziativa approvato, dovrà essere preventivamente richiesta una esplicita autorizzazione che potrà essere concessa dall'Amministrazione solo a condizione che le attività delegate non riguardino 1) l'intera attività progettuale; 2) le funzioni di direzione, gestione coordinamento ed amministrazione.

2. Requisiti oggettivi e priorità

2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lett. f), art. 12

Per l'anno in corso, l'Osservatorio Nazionale per l'associazionismo, nella seduta del 27/07/06 ha stabilito che saranno considerati prioritari i progetti che si propongono di intervenire nei seguenti ambiti operativi:

- *Interventi di sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilità*
- *Sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani*
- *Interventi di sostegno alle persone in condizioni di disagio socio-economico*
- *Interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalità sociale*
- *Interventi di sostegno per l'inclusione sociale con particolare riferimento a cittadini migranti di prima e seconda generazione*
- *Interventi di sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità.*

2.1.1. I progetti presentati devono avere carattere innovativo rispetto a quelli già finanziati alla stessa associazione per le precedenti annualità

2.2. Ambiti operativi delle iniziative di cui alla lett. d), art. 12

2.2.1 Le iniziative di cui alla lettera d) devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni oppure l'informatizzazione della Associazione, con particolare attenzione, nel caso di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione nonché alla produzione di banche dati.

2.2.2 L'Associazione che abbia ricevuto un finanziamento nei due anni precedenti per iniziative di informatizzazione, lett. d), da intendersi quali iniziative che abbiano come parte preponderante l'acquisto di hardware non può presentare, per l'anno 2006, una iniziativa che concerna nuovamente l'informatizzazione intesa nel senso precedentemente specificato.

In ogni caso l'Associazione, singola o in partenariato, non può presentare più di un progetto ai sensi della lett. f), né più di una iniziativa ai sensi della lett. d), **a pena di inammissibilità di tutte le istanze di finanziamento presentate.**

2.3. Indicazioni relative ai costi

Le disponibilità finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero risultare, come per lo scorso anno, pari a circa € 11.000.000,00 (undici milioni).

Tuttavia, una più precisa determinazione dell'ammontare del finanziamento sarà possibile soltanto all'esito delle procedure, tuttora in corso, di imputazione contabile delle dette risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.

Si riserva di rendere noto tale ammontare sul sito ministeriale, costituendo tale adempimento comunicazione formale a tutti gli effetti.

Il costo **complessivo** dell'iniziativa o progetto, di cui si chiede il finanziamento, non può superare i seguenti importi:

- *iniziative di cui alla lett. d): € 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o più associazioni in partenariato tra loro;*
- *progetti di cui alla lett. f): € 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo ed € 400.000,00 se a presentare il progetto siano due o più associazioni in partenariato tra loro.*

Le iniziative ed i progetti presentati, a pena di inammissibilità, non possono avere un costo superiore a quelli indicati. In ogni caso *il/i proponenti/deve/devono porre a proprio carico almeno il 20% dei costi complessivi del progetto/iniziativa*, specificando la fonte da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attività svolta dall'organizzazione proponente). Tale specifico impegno, esplicitamente assunto con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di finanziamento (All. 1) e riprodotto nel Formulario di presentazione – Piano Economico (All. 2), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del progetto/iniziativa al finanziamento, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.

Per quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione nell'ipotesi della lett. d), di consulenza e progettazione nell'ipotesi della lett. f), devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8 % del costo complessivo del progetto.

Limitatamente ai progetti presentati ai sensi della lett. f), le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenuti entro l'importo massimo del 15 % del costo complessivo del progetto medesimo.

In ogni caso va posta particolare attenzione alla compilazione della dichiarazione all'interno del Formulario (All.2) con la quale il legale rappresentante dell'Associazione proponente (o dell'Associazione capofila, se il progetto/iniziativa è presentato congiuntamente ad altre) dichiara – sotto la propria responsabilità - che trattasi di progetto/iniziativa mai finanziato in precedenza né con risorse provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ora Ministero della solidarietà sociale - né con altri fondi pubblici. Inoltre, se si prevede il concorso finanziario di altri soggetti, è necessario specificarne le modalità di partecipazione. In particolare, per quanto concerne il Piano economico inserito nel Formulario di presentazione di cui all'Allegato 2, si richiede per ogni singola voce di costo la compilazione delle colonne relative al costo totale del progetto e alla quota di finanziamento pubblico.

È facoltativo, sebbene raccomandabile, l'inoltro del progetto/iniziativa in formato elettronico oltre che in formato cartaceo.

Inoltre, sempre *a pena di inammissibilità*, il progetto/iniziativa presentato non potrà avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo del proponente relativo all'anno 2005 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico ci si deve riferire al solo conto economico). Se il progetto/iniziativa è presentato congiuntamente il suo costo non può essere superiore, sempre a pena di inammissibilità, al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano. Pertanto il progetto/iniziativa deve essere corredato da copia, timbrata e firmata in ogni pagina dal rappresentante legale, del/dei bilancio/bilanci consuntivo/i 2005.

2.4. Durata dei progetti/iniziativa

A pena di inammissibilità le iniziative di cui alla lettera d) non possono avere una durata superiore a dodici mesi ed i progetti di cui alla lettera f) non possono avere una durata superiore ai diciotto mesi.

3. Presentazione del progetto/iniziativa: motivi di inammissibilità

A) La domanda (All.1) ed il Formulario di presentazione (All.2), completi in ogni parte, devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30 (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione della presente Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al Ministero della solidarietà sociale - Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali – Osservatorio nazionale dell'associazionismo – Div. II, via Fornovo, n. 8, pal. A – 00192 Roma. Il predetto termine, qualora coincida con un giorno non lavorativo, si intende differito alle ore 12,00 del primo giorno non festivo immediatamente successivo. L'inoltro può avvenire tramite raccomandata a.r (in questo caso non fa fede il timbro postale di spedizione) o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'Associazione - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta - nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

Rimane a rischio dell'Associazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere. L'inoltro della domanda è infatti ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi questo Ministero esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

B) A pena di inammissibilità, la richiesta di ammissione a finanziamento concernente ciascun progetto/iniziativa dovrà:

1. essere presentata con le modalità ed i termini previsti nella presente Direttiva mediante compilazione in tutte le sue parti dell'apposito modello di domanda (All.1) e dell'apposito Formulario di presentazione (All. 2) uniti e parte integrante della

- presente Direttiva. Le domande dovranno essere corredate da tutti gli allegati non essendo ammessa alcuna integrazione;
2. essere presentata da Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di cui all'articolo 7 della legge 383/2000;
 3. concernere progetti/iniziativa presentati in conformità a quanto previsto dal punto 2.3 della presente direttiva. L'associazione deve espressamente specificare di porre a proprio carico *almeno il 20% dei costi complessivi* del progetto/iniziativa ed indicando la fonte da cui derivano dette risorse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attività svolta dall'organizzazione proponente). Il predetto impegno finanziario, deve essere esplicitamente assunto con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di finanziamento (All. 1) e riprodotto nel Formulario di presentazione- Piano Economico (All. 2);
 4. concernere progetti/iniziativa il cui costo complessivo non sia superiore agli importi previsti al punto 2.3;
 5. rispettare la condizione di cui al punto 2.2.2;
 6. rispettare la durata indicata al punto 2.4;
 7. concernere progetti/iniziativa il cui costo complessivo non sia superiore al 100% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo 2005 del proponente (o nel solo conto economico nel caso il bilancio sia formato da stato patrimoniale e conto economico) oppure, se il progetto/iniziativa è presentato congiuntamente da due o più associazioni di promozione sociali, il suo costo non può essere superiore al 100% della somma delle entrate dei rispettivi conti economici relativi all'anno 2005;
 8. essere redatta utilizzando i modelli predisposti dall'Amministrazione, che sono parte integrante della presente Direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito ministeriale, integralmente compilati. In particolare, per quanto concerne il Piano economico inserito nel Formulario di presentazione di cui all'Allegato 2, si richiede per ogni singola voce di costo la compilazione delle colonne relative al costo totale del progetto e alla quota del finanziamento pubblico;
 9. essere redatta secondo i modelli allegati alle presente Direttiva (All. 1 - Domanda di finanziamento- e All. 2 Formulario di presentazione), tutti timbrati e sottoscritti dal

legale rappresentante dell'Associazione o delle Associazioni, corredati da fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi del DPR 445/2000. I modelli devono riportare l'indicazione del capofila nel caso di iniziativa/progetto da realizzarsi tra più associazioni congiuntamente e devono essere inoltrati in originale, in busta chiusa non trasparente recante sulla busta la seguente dicitura: **“Progetto Lettera F”** o **“Iniziativa Lettera D”** a seconda della tipologia della domanda presentata;

10. essere corredata, limitatamente alle associazioni iscritte nei Registri delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge 383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della medesima legge 383/2000, nonché di un documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri;
11. essere corredata, in caso di co-finanziamento di progetto lett. f), della dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto dallo stesso.

4. Valutazione dei progetti e delle iniziative

4.1. Procedura

Le iniziative e i progetti pervenuti entro i termini saranno esaminati sotto il profilo dell'ammissibilità della domanda (All.1) e successivamente da una apposita Commissione nominata dal Presidente dell'Osservatorio. Tale Commissione procede alla valutazione del Formulario di presentazione del progetto/iniziativa (All.2) ed a redigere due distinte graduatorie (una per i progetti di cui alla lett. f e l'altra per le iniziative di cui alla lett. d) secondo i criteri indicati nella presente direttiva. Le relative graduatorie saranno approvate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quindi trasposte in un provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali. Il finanziamento dei progetti e delle iniziative avverrà secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie e

riportati nel suddetto provvedimento direttoriale fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio.

I progetti e le iniziative possono essere finanziati in misura totale o parziale. Nella seconda eventualità è consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto/iniziativa, in accordo con l'amministrazione erogante e tale comunque da non menomare o pregiudicare il raggiungimento delle principali finalità.

4.2.Criteri di valutazione

Iniziative di cui all'art.12, comma 3, lett. d), legge 383/2000:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Valutazione Iniziativa	35
Presenza sul territorio nazionale	20
Valutazione capacità realizzativa dell'iniziativa (rapporto fra costo iniziativa e entrate bilancio Associazione)	10
Dimensione dell'Associazione	10
Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno precedente e concernenti il funzionamento dell'Associazione (Verificata dal bilancio consuntivo/rendiconto 2005)	10
Collegamento fra formazione ed informatizzazione	10
Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno precedente per iniziativa lett. d) 2005	5
TOTALE	100

Considerato l'ammontare delle risorse ed in relazione alla necessità di consentire la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio idoneo per l'ammissione al finanziamento tanto dall'iniziativa presentata dall'Associazione nazionale quanto dall'iniziativa presentata dal proprio livello di articolazione territoriale o

regionale, verrà finanziata soltanto l'iniziativa a titolarità dell'Associazione nazionale.

Progetti di cui all'art.12, comma 3, lett. f), legge 383/2000:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Valutazione del progetto	30
Valenza nazionale del progetto	20
Collaborazione con altri soggetti privati ed enti pubblici (da provare mediante documentazione relativa al progetto presentato)	10
Eccellenza nel rapporto costi/benefici	10
Ambiti prioritari di intervento	10
Valutazione capacità realizzativa del progetto (rapporto costo progetto e entrate del bilancio)	10
Portata innovativa	5
Presenza di effettivi e validi strumenti di monitoraggio	5
TOTALE	100

Considerato l'ammontare delle risorse ed in relazione alla necessità di consentire la realizzazione di progetti a maggiore diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio idoneo per l'ammissione al finanziamento tanto dal progetto presentato dall'Associazione nazionale quanto dal progetto presentato dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, verrà finanziato soltanto il progetto a titolarità dell'Associazione nazionale.

Relativamente ai criteri di valutazione previsti per i progetti di cui alla lettera f) e concernenti la collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realtà private (associative e non), si precisa che è necessario produrre idonea documentazione a riguardo, che si riferisca allo specifico progetto presentato ai sensi della presente annualità e non a precedenti rapporti intercorsi fra l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. Ai fini dell'idoneità della documentazione, è necessario che non si tratti di un generico

plauso per il progetto ma di un concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato coinvolto nella sua realizzazione. Nel caso tale impegno si traduca in un co-finanziamento del progetto, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto nello stesso; tale finanziamento dovrà risultare effettivamente identificabile in sede di gestione e controllo e dovrà essere effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione del progetto per le finalità dello stesso.

4.3. Oneri non ammessi a rendicontazione

Non sono comunque ammessi a rimborso:

- gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connessi al progetto/iniziativa di cui si chiede il finanziamento;
- gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati e non finanziati dal progetto/iniziativa;
- oneri figurativi o costi potenziali (es. costo dei volontari impegnati)
- ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto/iniziativa.

Il finanziamento viene erogato con le modalità del rimborso a costi reali.

5. Esiti della valutazione dei progetti/iniziative

L'Amministrazione invierà apposita comunicazione circa l'esito della valutazione e della ammissione/non ammissione a finanziamento.

Nei casi di finanziamento parziale delle iniziative/progetti ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4.1, le Associazioni che intendano realizzare le attività procedono alla rimodulazione delle stesse o a comunicare l'assunzione a proprio carico dell'ammontare dell'importo eccedente il finanziamento pubblico concesso. La proposta di rimodulazione, anche in caso di assunzione a proprio carico dell'importo eccedente, dovrà essere presentata, rielaborando per quanto occorre la medesima modulistica già utilizzata, Allegato 2 (debitamente redatto in ogni sua parte), a pena di decadenza dal finanziamento,

entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione, la quale, a sua volta, provvederà a valutarla ed eventualmente ad accettarla.

Al fine di facilitare il controllo della gestione e dello stato finanziario del progetto l'Associazione dovrà utilizzare una codificazione contabile appropriata inerente il progetto/iniziativa.

L'avvio del progetto/iniziativa dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione; ogni eventuale e motivata richiesta di differimento, dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali. Il legale rappresentante dell'Associazione (o del capofila) dovrà inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall'Amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.

Le spese sostenute dopo la firma della convenzione e prima della data di comunicazione sopra citata restano a carico dell'Associazione in caso di mancata registrazione dell'atto da parte dei competenti organi di controllo.

È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto/iniziativa, la circostanza che il medesimo è finanziato dal Ministero della solidarietà sociale.

6. Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento viene erogato in due fasi:

- *una prima quota, su richiesta del beneficiario, fino ad un massimo del 70% del finanziamento concesso*, è versata previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del successivo punto 7. La richiesta di anticipo deve contenere: l'indicazione del codice fiscale e quella degli estremi del conto corrente bancario, corredato da CAB e ABI, intestato all'Associazione;
- *il saldo* è erogato al termine della realizzazione del progetto/iniziativa, a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo contabile svolto da questa

Amministrazione sulla relazione e sulla rendicontazione finale presentate dall'Associazione, attestanti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nonché i costi effettivamente sostenuti e/o impegnati per la realizzazione del progetto/iniziativa e corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale.

Il Ministero della solidarietà sociale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche in itinere.

7. Fideiussione

Le associazioni beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari ad un massimo del 70% del finanziamento ministeriale al progetto/iniziativa). La fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto/iniziativa, deve essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito del Ministero; essa dovrà essere rilasciata da parte degli Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal D.Lgs 385/93 e, specificamente:

- elenco generale tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (art.106), consultabile sul sito www.uic.it;
- elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art.107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it;
- elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it.

La suddetta fideiussione dovrà contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico della Associazione inadempienze nella realizzazione del progetto o dell'iniziativa o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti.

La fideiussione deve contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero della solidarietà sociale della rendicontazione finale, e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

8. Monitoraggio in itinere

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo può sottoporre i progetti/iniziativa ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro realizzazione, sia a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.

In ogni caso le associazioni destinatarie dei finanziamenti sono tenute ad inviare, semestralmente, alla Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali una relazione sullo stato di avanzamento del progetto/iniziativa, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel semestre di riferimento pubblicato sul sito ministeriale.

Nel caso di accertamento di cause che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto/iniziativa, ovvero di un utilizzo del finanziamento non conforme alle finalità per le quali è stato erogato, l'ufficio competente, fatta salva ogni ulteriore azione, può disporre, in qualsiasi momento, l'interruzione degli accrediti, revocare il finanziamento e chiedere la restituzione delle somme già versate.

Roma, 02/AGO/2006

On.le Paolo Ferrero

Registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei Beni culturali, Registro n. 4, Foglio n. 311.